

Quesito 11:

In merito al par. 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE, nella parte in cui si prevede che “i Concorrenti devono aver eseguito, a pena di esclusione, in almeno uno degli ultimi tre anni (2020-2021-2022) servizi analoghi nel settore di attività oggetto del lotto di partecipazione” per gli importi indicati per ciascun lotto, si chiede con quale modalità possa essere riconosciuta l’attività di una struttura di accoglienza minori che dal 01/01/2023 è gestita da una Cooperativa diversa dall’Associazione che negli anni precedenti ha gestito la struttura medesima, considerato che la prima non possiede i requisiti di capacità tecnica e professionale, posseduti invece dalla seconda.

Risposta:

Si specifica che la scelta della forma di partecipazione, con la quale l’operatore economico si costituisce nella presente gara, non dipende in alcun modo dalla Stazione Appaltante, spettando alla discrezionalità assoluta dell’Operatore stesso, nel rispetto delle disposizioni del disciplinare di gara.

Per quanto riguarda il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale da parte degli operatori economici costituitisi in forma singola o associata, si rimanda a quanto espressamente previsto nel disciplinare di gara e, specificamente, ai paragrafi 6.3 “Requisiti di capacità tecnica e professionale”, 6.4 “Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE”, part. 6.5 “Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili”, par. 7 “Avvalimento”.